



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 59 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, e in applicazione a quanto previsto dallo statuto di questo Comune, disciplina l'attività negoziale dell'Ente per il perseguimento dei suoi fini pubblici e delle finalità individuate dallo Statuto, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Le disposizioni del comma 2 dell'art. 43 bis della L.R. 21/85 si applicano a tutta l'attività contrattuale dell'Ente.

L'organizzazione del Comune dovrà adeguarsi ai principi suddetti, a quelli che regolano i procedimenti amministrativi nonché alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Norme di riferimento

Le norme di riferimento che disciplinano l'attività negoziale e la relativa attività amministrativa sono principalmente.

- il vigente ordinamento EE.LL. così come modificato ed integrato dalle norme della L.R. 48/91 e dalla L.R. 7/92 e successive modifiche;
- le LL.RR. 21/85, 10/93 e 4/96;
- i decreti legislativi 406/91, 308/92 e 157-158/95 le altre norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- le norme statali in materia di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, relative all'appalto e alla loro acquisizione, gestione e liquidazione, applicabili in Sicilia;
- le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- lo statuto ed i regolamenti comunali.

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, ma le presenti disposizioni saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Riserve e rinvii

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e delle forniture in economia e per gli interventi di somma urgenza, quella dei lavori da eseguirsi tramite cottimo fiduciario, quella per gli incarichi di progettazione saranno oggetto di appositi regolamenti, che dovranno tenere presenti, oltre alla legislazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

Il cottimo fiduciario sarà disciplinato, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 21/85, dal regolamento previsto dall'articolo 42 della L.R. 10/93 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle more continueranno ad applicarsi le norme vigenti se e in quanto non in contrasto con la legislazione vigente e con le norme del presente regolamento.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli articoli 24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il Comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Titolo I FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del Comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e negoziale attribuiti dalla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla L. R. 48/91, dalle leggi speciali e dallo statuto.

Ricorrendo i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, può autorizzare la Giunta ad avvalersi di modalità di gara diverse dal pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

- a) Di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalità di scelta del contraente;
- b) in via presuntiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare le modalità di scelta del contraente, il genere e il tipo di intervento, l'importo e il periodo massimo;
- c) con apposite norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto e di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale; l'adozione delle deliberazioni a contrattare; la scelta della modalità di gara del pubblico incanto.



Inoltre la Giunta è autorizzata per l'affidamento di LL.PP. e pubbliche forniture a procedere a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 4/96 fino a 100.000 ECU, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4/96, mediante gara informale disciplinata dal successivo articolo 29.

Art. 6

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario o dei dipendenti.

Nell'ambito delle sue attribuzioni, impartisce direttive sull'ordine prioritario dell'azione amministrativa e in ordine agli indirizzi funzionali della gestione amministrativa.

Provvede agli affidamenti diretti fino ad €. 25.822,84, ai sensi del 1° comma dell'articolo 12 della L.R. 4/96 e successive modifiche.

Ogni sei mesi, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del programma, riferisce anche sull'attività svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche, utilizzando le notizie fornite rispettivamente dai responsabili dell'ufficio contratti e dell'ufficio tecnico.

Art. 7

Il Segretario Comunale

Il segretario comunale sovrintende e coordina in ogni fase dei procedimenti amministrativi gli uffici e i servizi, svolgendo, nel rispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi, le funzioni e le competenze attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottate ai sensi delle predette norme.

Nomina, con l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle norme del presente regolamento, le commissioni di gara; sovrintende all'attività dell'ufficio contratti; controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di ogni atto relativo all'attività contrattuale dell'ente.

Roga i contratti dell'ente in forma pubblica amministrativa, uniformandosi alle vigenti disposizioni e curandone l'iscrizione a repertorio e la relativa registrazione.

Art. 8

La Commissione di Gara

La Commissione di Gara è costituita con provvedimento di carattere generale del segretario comunale per l'espletamento di tutte le procedure di aggiudicazione, tranne l'appalto concorso, previste dal presente regolamento.

La commissione è composta, così come disposto dall'articolo 51, comma 3, della Legge 42/90, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), oltre che dal Presidente, individuato nel segretario, da numero due membri, scelti fra i dipendenti degli uffici contratti, tecnico, urbanistica, segreteria e dell'ufficio interessato, di cui uno con funzione verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento dei componenti la commissione, si provvederà alle relative sostituzioni prima dell'apertura della gara e in tempo utile per le comunicazioni agli interessati.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio, i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti, decideranno a maggioranza assoluta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 9

L'Ufficio Contratti

Per l'espletamento dell'attività negoziale, così come previsto dal presente regolamento, il comune si avvale dell'ufficio contratti o, in mancanza, del servizio contratti che, ai fini e agli effetti della L.R. 10/91, è l'unità organizzativa del procedimento negoziale.

Il dipendente responsabile dell'ufficio o del servizio contratti, ai sensi o per gli effetti della L.R. 10/91, è il responsabile del procedimento negoziale a cui sono affidati tutti i compiti previsti da detta legge e dai regolamenti comunali di attuazione.

L'ufficio o il servizio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali dell'ente previsti dalle presenti norme e, oltre a quanto previsto dalla L.R. 10/91, e dal presente regolamento, cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo, per i quali può chiedere la collaborazione dei dipendenti dei settori interessati, ed è autorizzato al rilascio delle copie degli originali depositati presso il suo ufficio.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti collegati con il procedimento negoziale e i relativi compiti dell'ufficio tecnico, dell'ufficio ragioneria e del responsabile del procedimento previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12/1/1993 n° 10.

Titolo II OGGETTO DEI CONTRATTI

Art. 10

Lavori Pubblici

Ai Fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore dell'ente da privati, che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali, che passano in proprietà del committente.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- a) lavori di manutenzione, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'Ente;
- b) lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;



c) lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovranno, come previsto dall'articolo 31 della L.R. 21/85, essere iscritte per la categoria corrispondente all'A.N.C. oppure, per attività similari come previsto dalle vigenti disposizioni, alla C.C.I.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative.

Per i lavori di cui alla lettera b) e c) si applicheranno le relative norme del capo I della L.R. 10/93 e i criteri di aggiudicazione previsti dalla L.R. 21/85, 10/93 e 4/96 tranne i casi di interventi di urgenza e somma urgenza per i quali si applicherà l'articolo 39 della L.R. 21/85.

Per i lavori di cui alla lettera a) si può anche procedere:

- 1) in economia, come previsto dal vigente regolamento dei lavori in economia;
- 2) mediante cottimo, come previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 10/93;
- 3) come previsto dall'articolo 39 della L.R. 21/85, in caso di intervento di urgenza o di somma urgenza.

Per i lavori in economia si può prescindere dall'iscrizione all'albo comunale di cui all'articolo 17 qualora non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi di lavori specifici che per urgenza o particolarità debbono essere affidati ad una particolare ditta.

Art. 11

Forniture di Beni

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti avente per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto o che, in generale, servono a rifornire l'Ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per mezzo o valore aggiunto, supera l'importo del valore necessario.

La fornitura può avere oggetto somministrazione periodiche o continuative oppure la fornitura in un'unica soluzione.

Nel caso di somministrazione periodica o continuativa il contratto, in conformità a quanto stabilito con la deliberazione a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e, per la parte non regolata, si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con la delibera a contrattare, farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate.

In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano o pubblicizzano l'appalto.

Per l'individuazione delle categorie di beni si può fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui al D.M. 04/09/1988, n° 375.

Art. 12

Forniture di Servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità senza elaborazione e trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un'opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene;

utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavoro con l'impegno dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.

Indicativamente si possono raggruppare come segue:

- a) servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologici, di riscaldamento, elettrici, ecc., di parchi e giardini, impianti comunali, ecc.;
- b) servizi di gestione o assistenza per i servizi informatici;
- c) servizi di pulizia locali;
- d) servizi di raccolta o smaltimento rifiuti, disinfezione, ecc.;
- e) servizi sanitari, sociali e assistenziali, ricreativi, culturali;
- f) servizi di refezione e ristorazione;
- g) servizi finanziari e bancari.

Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del valore necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle di manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto trasformazioni, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere fornite dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente e nei quali l'Ente esercita la sua potestà di imperio e affidati al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera F) dell'articolo 32 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, in cui è trasferito il potere autoritativo del Comune.

Per i servizi regolati dalle norme comunitarie, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, si applicano le disposizioni del D.L.vo 17 Marzo 1995, n. 157.

Art. 13

Norme Comuni

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la sua limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle normali procedure.



Per i contratti di durata, per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferite a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso ogni trimestre o semestre.

Titolo IV **LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

Art. 14

Delibera a Contrattare

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contrattare, prevista dall'articolo 56 della legge 142/90, così come recepito ed integrato dalla L.R. 48/91, che deve contenere:

- 1) il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e ai programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica;
- 2) l'oggetto dei contratti, specificato se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- 3) le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- 4) la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, quanto previsto dal successivo articolo 38;
- 5) le modalità di scelta del contraente, motivando le eventuali deroghe al pubblico incanto;
- 6) la quantificazione della spesa e il suo impegno sul pertinente capitolo di bilancio oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, la deliberazione, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Art. 15

Modalità di Affidamento

Il Comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:

- a) in economia;
- b) in appalto;
- c) in concessione;
- d) in affidamento.

Mediante cottimo in base al regolamento indicato al precedente articolo 3.

Le modalità di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale e nei limiti di legge mediante trattativa privata, va motivata con riferimento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il regolamento lavori e forniture in economia disciplinerà le attività di ordinaria amministrazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi:

- a) in amministrazione diretta, eseguiti da dipendenti del Comune o da ditte individuate previa indagine di mercato;
- b) per cottimo;
- c) nelle altre forme previste dalla vigente disposizione.

Art. 16

Modalità di Appalto

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinate dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;
- b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere proceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti;
- c) appalto concorso, con procedura ristretta;
- d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Può essere proceduta da avviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari.

Art. 17

Albo Fornitori

Per l'esecuzione dei lavori in economia e per le forniture di beni e servizi che possono essere forniti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, può essere istituito, l'albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di attività o servizi.

Possono chiedere nei termini stabiliti nell'avviso da pubblicare all'albo Pretorio l'iscrizione all'albo le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione richiesta, da provare con il deposito del relativo certificato;
- b) capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari che incidono sull'espletamento della propria attività.



I requisiti di cui alle precedenti lettere b, c, e d, debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge n 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio.

L'albo è formato e aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dalla Giunta che con apposita deliberazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso entro 10 giorni, comunicazione motivata e con raccomandata A.R. agli interessati.

L'albo è tenuto dal responsabile del servizio contratti, a cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazione di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusività.

Art. 18

Bandi e Avvisi di Gara

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) bando di gara: il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;
- b) avviso di gara: il documento con cui, l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;
- c) lettera di invito: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta;
- d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata.

Oltre le indicazioni di carattere generale e quelle indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento, il responsabile del procedimento.

Inoltre, il bando o l'invito potrà prevedere che, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, quando il metodo di aggiudicazione sia al migliore offerente.

I bandi di gara per l'appalto dei lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 bis della L.R. 21/85.

Impregiudicate per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 130 mila ECU l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, per quelli inferiori i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati, in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento, sui modelli allegati ai decreti legislativi n° 358/1992 e 157 e 158/95.

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazione di presa visione o comunque preveda modalità che comportino necessariamente l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

Tutti i documenti di cui al comma 1 a cura del servizio contratti sono allegati in bozza alla relativa proposta di deliberazione, redatti definitivamente sulla base di tale deliberazione divenuta esecutiva e, una volta sottoscritti secondo la competenza statutaria, pubblicizzati come previsto dal successivo articolo 21.

Art. 19

Pubblicità dei Bandi e degli Avvisi

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto dall'articolo 65 della L.R. 10/93, con le seguenti integrazioni.

Per gli appalti di opere i bandi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi più frequentati del comune, dovranno essere pubblicati, fino a quando non verrà istituito l'ufficio Regionale dei Pubblici Appalti:

- se di importo inferiore a 250.000 ECU, anche in 10 comuni vincitori;
- se di importo superiore a 250.000 e inferiore a 500.000 ECU, anche in 10 comuni vincitori e per estratto nella G.U.R.S.;
- se di importo superiore a 500.000 ECU, anche in 10 Comuni vincitori e:
 - 1) integralmente nella G.U.R.S.;
 - 2) per estratto in tre quotidiani a diffusione regionale ed in un periodico a diffusione regionale;
- se di importo superiore a 500.000.000 ECU:
 - 1) integralmente nella G.U.R.S.;
 - 2) per estratto in tre quotidiani a diffusione regionale, in cui un periodico a diffusione regionale ed un quotidiano a diffusione regionale.

Per gli appalti di forniture di beni e servizi i bandi di gara e gli avvisi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi più frequentati del comune, dovranno essere pubblicizzati:

- se di importo superiore a 6.197,48 € e fino a 24.789,93 €: anche in 5 comuni vincitori;
- se di importo superiore a 24.789,93 € e fino a 41.316,55 € anche in 10 comuni vincitori;
- se di importo superiore a 41.316,55 € e fino a 130.000 ECU: anche in 10 comuni vincitori e per estratto nella G.U.R.S.;
- per importi superiori a 130.000 ECU, anche in 10 comuni vincitori e integralmente nella G.U.R.S.

Art. 20

La Cauzione Provvisoria

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, di norma, come previsto dall'articolo 5 della legge 8/10/1984, n. 687, non è richiesta la cauzione provvisoria, però in caso di mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza e la procedura in danno; inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a gare indette da questa amministrazione.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi di importo superiore a 6.197,48 € è richiesta la cauzione provvisoria pari al 5% dell'importo a base d'asta.



La cauzione, come previsto dalla legge 10/06/1982, n. 348, potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa, mediante polizza fidejussoria bancaria, mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Lo svincolo e la restituzione è disposto al termine delle operazioni di gara.

Art. 21

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine da escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasione o correzione non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Art. 22

Termini per la ricezione delle offerte

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dal D. L.vo 406/91, che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE; in mancanza della data dell'invio alla G.U.R.S.; in caso di sola pubblicazione all'albo, da quest'ultima data. I termini possono essere ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria.

Per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo l'approvazione del progetto deve essere affissa almeno all'albo pretorio per 15 giorni. Per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, si applicano i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. n. 55/91.

Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore a 130 mila ECU si applicano i termini previsti rispettivamente dal D. L.vo 358/92 e dei decreti legislativi n. 157 e 158 del 1995;

per gli appalti inferiori, le disposizioni seguenti;

- a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'articolo 64 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ridotto in caso di urgenza e per importi inferiori a € 154.901 a non meno di 15 giorni giustamente articolo 64 comma 2 R.D. 827/1924, con espressa motivazione inserita nella delibera a contrattare;
- b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito per raccomandata;
- c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a 5 giorni dall'invio della richiesta.

Il computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale; se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo. Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture si applica l'articolo 40 della L.R. 21/85 e, pertanto, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune anche mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara.

Art. 23

Celebrazione delle Gare

Tutte le gare saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'articolo 8, tranne per il cottimo fiduciario che sarà presieduta dal tecnico comunale.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno e ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore, il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del nuovo orario, se invece deve essere sospesa o rinviata ad altra data, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione a domicilio ai partecipanti.

Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche.

Il verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti della commissione, a cura del segretario di gara viene mandato immediatamente all'albo per la pubblicazione per almeno tre giorni consecutivi non festivi.

Se nei sette giorni successivi all'espletamento della gara non sono stati prodotti reclami, il verbale diviene definitivo e il responsabile dell'ufficio contratti invierà le comunicazioni previste dal successivo articolo 34.

Art. 24

Verbale di Gara

Dalla celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il Presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte, pervenute e numerate secondo l'ordine di protocollo, facendone constatare l'integrità; informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.

Indi, secondo l'ordine di numerazione, precede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola e escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta, numerata nello stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolo.



La documentazione e l'offerta delle ditte non ammesse vengono accantonate e affidate al segretario affinché, previa acquisizione di copia, vengono restituite alla ditta unitamente alla comunicazione motivata dell'esclusione.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e procede all'apertura delle loro offerte, dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse, il presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto.

Art. 25

Offerte Anomale

Nell'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 19 Dicembre 1991, n° 406; per gli importi inferiori si applica l'articolo 14 – comma 2 – della L.R. 4/96.

Nell'affidamento degli appalti di forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'I.V.A, sia uguale o superiore a 130.000 ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 24 Luglio 1992, n° 358; per gli importi inferiori si applica la procedura prevista dall'articolo 68 della L.R. 10/93.

Se le ditte ammesse sono solo una o due si applica l'articolo 16.

Per l'affidamento degli appalti di servizi aventi rilevanza comunitaria per l'individuazione delle offerte anomale si applicheranno gli articoli 25 dei Decreti Legislativi n° 157-158/95, per gli altri appalti si applicheranno analogamente le disposizioni dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 157/95.

Art. 26

Aggiudicazione

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si documenta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto.

Quando specificato nel bando di gara o nella lettera di invito, il verbale di aggiudicazione rappresenta l'atto conclusivo del procedimento; deve essere pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio e l'aggiudicazione, non soggetta ad approvazione di controllo, diventa definitiva in mancanza di reclami nei sette giorni successivi a quello dell'espletamento della gara.

Eventuali reclami avverso il verbale di aggiudicazione saranno esaminati dalla Giunta che, in sede di autotutela, può motivatamente annullarlo o fare rinnovare in toto o in parte la procedura, con lo stesso sistema, garanzie e partecipazione di quello precedente.

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal segretario e dall'aggiudicatario se presente, altrimenti l'aggiudicazione, che comporta per l'aggiudicatario l'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni stabiliti ed indicati negli atti preparatori, gli deve essere notificata o comunicata con raccomandata A.R.

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo o sarà comunicata come previsto dall'articolo 32.

Titolo IV

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Art. 27

Pubblico Incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Per i criteri di aggiudicazione si applica l'articolo 14 della L.R. 4/96.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma approva il relativo bando;
- b) bando di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 18, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- c) pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 19;
- d) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- e) verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- f) effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;
- g) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- h) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 26 e 32.

Art. 28

Licitazione Privata

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'Ente, è ammessa nei seguenti casi:

- a) quando trattasi di beni che per particolarità tecniche e qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte,
- b) quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia.

Di norma saranno invitate tutte le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di dieci, da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate o hanno fatto richiesta.

Se nell'albo non sono iscritte ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 18 e 19, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione.

La giunta approverà l'elenco, predisposto dal responsabile dei servizi, delle ditte da inviare e di quelle da escludere, alle quali il Sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.



Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 19, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla scadenza del termine per dell'invio delle istanze di partecipazione.

Il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore, in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera C) e l'articolo 76 del R.D. 23/05/1924, n° 827, con l'individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 25.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, e, di norma, approva la lettera di invito;
- b) eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
- c) diramazione degli inviti con lettera raccomandata A.R. che, come previsto dal precedente articolo 18, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituente l'atto fondamentale;
- d) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- e) verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- f) effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
- g) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- h) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 26 e 32.

Art. 29

Trattativa Privata

La trattativa privata, procedura negoziale in cui, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, si negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, delle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Sempre che siano evidenti la necessità e la convenienza, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, l'ente può procedere a trattativa privata, sempre se ciò non sia espressamente vietato.

- Nei casi previsti dall'articolo 12 della L.R. 4/96 e successive modifiche;
- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali artistiche o professionali;
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziali di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibile con quelli in dotazione;
- per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocumento o disfunzione all'espletamento dell'intero servizio;
- quando la quantità della fornitura e il suo importo, inferiore a € 25.822,84 I.V.A esclusa, non rendono conveniente il ricorso ad una gara;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza, del servizio economato.

Quando possibile, l'ente tratterà con tutte le ditte locali o con quelli iscritte all'albo comunale se istituito, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di tre, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate e hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi, tranne il caso in cui la trattativa viene effettuata senza gara.

Se non sono conosciute ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 18 e 19, fissando in almeno 10 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione.

La Giunta approverà l'elenco, predisposto dagli uffici competenti, delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali il Sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 22, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte, con raccomandata A.R.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente, documentazione o depliant.

Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6/4/96 n° 22 il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente con propria rappresentazione da registrare cronologicamente e pubblicare all'albo per giorni 15. Nel corso dello stesso anno solare non si possono affidare ad una impresa lavori o forniture per importi superiori a € 25.822,84 considerati separatamente per ciascuna delle anzidette specificità di lavori o forniture.

Per tutte le trattative di lavori effettuate con il bando di gara, si applica l'articolo 14 della L.R. 4/96 e il criterio applicato nel comma 1 – per altre trattative, per lavori, si applica il criterio del massimo ribasso di cui al comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 4/96.

Per le forniture di beni di valore superiore alla soglia comunitaria, si applica il D. L.vo 358/92; per quelle di importo inferiore, l'articolo 65, comma 6, della L.R. 10/93, e per le trattative, l'articolo 12 della L.R. 4/96.

Per le forniture di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, si applica il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 4/96; per quelle di importo inferiore, il comma 2 del menzionato articolo 19 e per le trattative l'art. 12 della L.R. 4/96.

Le fasi del procedimento della trattativa privata sono le seguenti:

- 1) deliberazione a contrattare che, come previsto dal presente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto;
- 2) eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
- 3) diramazione della richiesta di offerta con lettera raccomandata A.R. che, come previsto dal precedente articolo 18, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto fondamentale;
- 4) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- 5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti;



- 6) confronto delle offerte ammesse;
- 7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32.

Art. 30

Appalto Concorso

Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della L.R. 21/85 e successive modifiche e integrazioni; per le forniture di beni e servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie di cui ai decreti legislativi nn° 358/92, 157 e 158/95.

Il metodo e i criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- 1) deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e approva il relativo avviso;
- 2) pubblicazione dell'avviso di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare;
- 3) preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;
- 4) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- 5) nomina della commissione;
- 6) insediamento della commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;
- 7) aggiudicazione da parte della giunta;
- 8) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32.

Qualora la commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti deve esporre, nel relativo verbale e dettagliatamente, le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 31

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere e di forniture pubbliche, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese per effetto dell'articolo 32 bis della L.R. 21/85 e successive modifiche e del D. Lgs. 157/95.

Titolo V

LA FASE CONTRATTUALE

Art. 32

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il responsabile dei servizi contratti, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata A.R., unitamente all'invito a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura previsto dall'articolo seguente.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, la Giunta con atto motivato, revoca l'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 18.

Contemporaneamente alla comunicazione dell'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti provvede alla comunicazione e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 33

Documentazione e cauzione

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni e nei termini prefissati nel bando e nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando e nell'invito.

Per la documentazione antimafia si applicherà la disciplina prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. Per la stipula di contratti con artigiani, con esercenti professioni e nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 7 della citata legge la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

La cauzione definitiva è dovuta, sia per i lavori come previsto dall'art. 50 L.R. 10/93, che per le forniture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo al netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a €. 6.226,13 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine della prestazione.

Per i lavori in economia e per quelli di somma urgenza, di importo inferiore a €. 6.226,13 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine della prestazione non è dovuta la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva come previsto dalla legge 19/06/1982, n. 348, potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa, mediante polizza fidejussoria bancaria, mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Il responsabile dell'ufficio o servizio contratti provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, dando comunicazione alla Giunta dell'eventuale inadempimento.

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo e dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile dell'ufficio destinatario del bene o del servizio.



In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, la Giunta potrà procedere, se previsto nel bando di gara, all'aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale ai sensi del precedente art. 18 e alla procedura in danno.

Art. 34

Spese e diritti

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli di bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzioni, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la pubblicità.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'economista, che dovrà provvedere alla rendicontazione e alla richiesta di eventuale conguaglio entro 30 giorni dalla stipula dell'atto negoziale.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario protempore, il Ministero dell'Interno e il Comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà al pagamento dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Art. 35

Forme contrattuali

Nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di cui all'art. 1, la forma contrattuale verrà determinata, di volta in volta con la delibera a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

- 1) mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna e che prevedono particolari garanzie entro l'importo di €. 516,46.
- 2) mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato d'onere o del verbale di aggiudicazione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese non prevedono particolari garanzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di €. 1.032,91.
- 3) mediante scrittura privata non autenticata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere per forniture e servizi il cui importo non superi €. 25.822,84 e non sia inferiore a €. 1.032,91.
- 4) mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in tutti gli altri casi.

In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'Amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti, e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli atti di cui al n. 3 vanno registrati nel registro previsto dal successivo articolo 37 a cura del responsabile del servizio contratti con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, dell'importo, dei tempi di esecuzione e pagamento.

Gli atti e i contratti di cui ai numeri 3 e 4 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria.

Art. 36

La stipula dei contratti

Il contratto sarà perfezionato entro 10 giorni dal completamento degli adempimenti di cui all'art. 34.

La rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'Ente si manifesta con la richiesta di preventivo o offerta oppure con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti al precitato numero 2.

Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Comunale che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

I contratti relativi a diritti reali di immobili registrati possono essere, su richiesta delle parti, rogati da un notaio il cui onorario sarà a carico della parte privata.

Art. 37

Le registrazioni

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, gli atti negoziali previsti dal numero 3 dell'articolo 35 sono registrati, a cura del responsabile del servizio contratti, in un apposito registro cronologico con l'indicazione della data, delle parti, dell'oggetto e dell'importo dei tempi di esecuzione e pagamento.

Gli atti indicati al numero 4 del citato articolo sono assoggettati a registrazione fiscale a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.

Inoltre sono istituiti presso l'ufficio contratti:

- a) il registro dei lavori pubblici;
- b) il registro delle forniture dei beni;
- c) il registro delle forniture di servizi.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione, dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione del contratto.

Dai predetti registri entro il 15 gennaio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata, da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34 ter della L.R. 21/85, per 15 giorni all'albo.



I registri sono pubblicati e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, seguendo le procedure dell'apposito regolamento per il rilascio di copie.

Art. 38

Contenuto degli atti negoziali

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 35, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità o esecuzioni di ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'art. 1362 del codice civile.

Per detti fini, fanno parte integrante anche se non sono allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti, le proposte, le offerte, la delibera contrattare.

Art. 39

Esecuzione degli atti negoziali

I rapporti contrattuali sono regolati dalle clausole contrattuali; dal capitolato d'appalto; dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa. In caso di urgenza potranno essere fatti prima della stipula del contratto ma dopo gli eventuali accertamenti antimafia e il deposito dei piani di sicurezza.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile e quelle del capitolato, se approvato.

Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile l'ufficio tecnico, mentre di quella delle forniture di beni e servizi è responsabile l'ufficio o il servizio destinatario.

Per le modalità di pagamento si applicano le vigenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.

Art. 40

Cessione – Subappalto - Proroghe

L'appalto è tenuto ad eseguire le opere e le forniture compresi nel contratto, di cui è vietata la cessione.

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere pubbliche è ammesso il subappalto nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, è ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste da detta normativa.

Diversamente per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, non è ammesso il subappalto.

Per le proroghe negli appalti di lavori pubblici si applica l'articolo 24 della L.R. 21/85, negli appalti di forniture provvederà la giunta previo parere del responsabile del servizio interessato.

Art. 41

Norme Finali

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto da quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo della riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	24	23/05/1996